



Registro Generale n. 88

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
del Responsabile dell'Area Vigilanza**

n. 62 del 25-05-2026

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:

ORDINANZA DI VIABILITA' ISTITUTIVA DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA SUL LUNGOMARE MARCONI LATO EST E SU ALTRE AREE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 1 GIUGNO 2026 SINO AL 15 SETTEMBRE 2026.

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di maggio,

IL Responsabile dell'Area Vigilanza

Premesso che il territorio comunale è interessato, in modo particolare nel periodo estivo, da consistenti flussi turistici che si intensificano nelle zone della fascia costiera, spesso caratterizzate da limitate capacità di sosta, soprattutto in relazione alla forte domanda di parcheggi;

Atteso che nel periodo estivo la popolazione residente aumenta notevolmente data la presenza di turisti e villeggianti, tanto da indurre a disciplinare in modo conveniente la mobilità urbana, con speciale riguardo alle aree sottoposte a più intensi volumi di traffico veicolare sia in sosta, che in movimento;

Ravvisata per quanto sopra, la necessità di dover garantire all'utenza stradale una maggiore disponibilità degli spazi di sosta, al fine di permettere a chi ne abbia necessità di poter facilmente disporre di posti utili, disincentivando sia lo stazionamento dei veicoli nei punti più strategici del territorio, sia la disordinata ricerca di destinazione che, oltre a rappresentare un pericolo per quanti utilizzano il lungomare in bici o a piedi, determina ulteriori problematiche di natura ambientale, stante il fisiologico accrescimento della soglia di inquinamento atmosferico che ne deriva;

Considerato che una regolamentazione efficace della sosta, mediante istituzione di aree a pagamento, ha come obiettivo primario il miglioramento della mobilità urbana, la sicurezza stradale e il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare frammentato e disordinato;



Richiamati:

-la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 21.05.2026 avente ad oggetto:” ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA PERIODO 1 GIUGNO 2026 - 15 SETTEMBRE 2026 APPROVAZIONE TARIFFE - MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2026” con la quale sono stati istituiti i parcheggi a pagamento nel territorio comunale, nel periodo 1 giugno 2026 / 15 settembre 2026 compresi, dalle ore 09:00 alle ore 01:00, ed individuate le tariffe e le zone del territorio comunale da sottoporre al regime della sosta regolamentata;

-la determinazione dell’Ufficio LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI MANUTENTIVI - PATRIMONIO n.77 del 22/05/2024 avente ad oggetto “*SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA: STAGIONI ESTIVE ANNI 2024-2025-2026* di affidamento del servizio alla società ABACO S.p.a.;

Atteso che, con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 21.05.2026 avente ad oggetto:” ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA PERIODO 1 GIUGNO 2026 - 15 SETTEMBRE 2026 APPROVAZIONE TARIFFE - MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2026” sono state previste e disciplinate le aree del territorio dove la sosta è ammessa previo pagamento di una tariffa, ai sensi dell’articolo 7, comma1, let.f) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 21.05.2026 sono stati istituiti parcheggi a pagamento dal 1 giugno 2026 / 15 settembre 2026 compresi, dalle ore 09:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, nonché determinate le tariffe, nelle seguenti aree del territorio comunale, costituite da tutto il tracciato del Lungomare Marconi – lato est da Via Isonzo (sud) fino ad altezza Via Cesare Battisti (nord), nonché nel parcheggio pubblico di via Toscana, nel parcheggio tra via Rodi e via Molise, parcheggio lato nord in via Malta, nella piazza dei Pescatori di via Merano ed in Piazza Aldo Moro;

Atteso che la prescrizione di cui all’art.7, comma 8 del C.d.S. la quale prevede che nelle vicinanze alle zone con sosta a pagamento debbano essere riservate adeguate aree destinate rispettivamente a parcheggio senza custodia e senza dispositivi di controllo della durata della sosta, viene rispettata, sia perché nelle aree di sosta a pagamento non si prevede alcuna limitazione alla durata della sosta, bensì unicamente l’obbligo di corresponsione della tariffa e sia perché l’obbligo di pagamento è previsto nelle sole aree succitate;

Dato atto, in particolare, che nel caso di specie, solamente sul lato est del Lungomare Marconi nonché negli ulteriori specifici siti, quali, parcheggio pubblico di via Toscana, parcheggio tra via Rodi e via Molise, parcheggio lato nord in via Malta, piazza dei Pescatori di via Merano e Piazza Aldo Moro è prevista la sosta a pagamento, mentre rimangono a sosta completamente libera gli stalli presenti sul lato ovest del Lungomare Marconi ivi inclusa l’area di sosta della piazzetta angolo di via Rovigo, nonché le aree di sosta limitrofe a detti parcheggi/piazze, in aggiunta agli stalli specificamente riservati a ciclomotori/motocicli, ai veicoli a servizio dei soggetti diversamente abili, nonché gli stalli di sosta destinati al carico/scarico e quelli per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica, non soggetti al pagamento di tariffa alcuna;



Valutata inoltre la volontà dell'amministrazione comunale, per come espressa nel richiamato deliberato di G.C.n.155 del 21.05.2026 di limitare alla sola categoria delle autovetture, lo stazionamento nelle aree di sosta previste a pagamento sul lato est del lungomare Marconi, nel tratto compreso tra Via Isonzo e Via Cesare Battisti, con esclusione da tale limitazione di tutte le restanti piazze e siti di cui al citato deliberato;

Ravvisata pertanto, la necessità, per le richiamate esigenze di circolazione stradale, di favorire la mobilità stradale cittadina e riservare gli stalli di sosta a pagamento previsti sul lato est del Lungomare Marconi alla sosta delle sole autovetture, con espressa esclusione delle altre categorie di veicoli, prevedendone anche la loro rimozione, così da garantire il miglioramento delle condizioni di traffico, nell'ottica di una maggiore sicurezza pubblica e fluidità della circolazione stradale;

Considerato che quanto sopra viene disposto per assicurare sul Lungomare Marconi, una maggiore tutela ad automobilisti, ciclisti e pedoni, in quanto categorie di veicoli superiori alle autovetture costituirebbero, con il loro ingombro, fattori di limitazione visiva agli utenti della strada, con particolare riferimento alle operazioni di attraversamento pedonale;

Valutata altresì, la volontà dell'amministrazione comunale di riconoscere la "sosta gentile" ovvero la possibilità di parcheggiare gratuitamente per 15 minuti negli spazi di sosta blu, limitatamente ad una sola volta al giorno, previo inserimento della targa nel parchimetro ed esposizione del relativo tagliando sul parabrezza del veicolo;

Evidenziato che, relativamente ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno CUDE, l'articolo 1 comma 1-ter del DL 121/2021 (convertito nella Legge L. n. 156/2021) ha introdotto la possibilità di sostare gratuitamente negli spazi a pagamento nel caso in cui risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;

Preso atto dell'efficacia dei risultati raggiunti in termini di viabilità e di razionale utilizzo degli spazi di sosta, dall'istituzione della sosta a pagamento nelle stagioni estive degli anni trascorsi, con particolare riferimento ad un appropriato ricambio veicolare ed alla concomitante agevolazione della mobilità cittadina;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30.04.92, n.285 (Codice della Strada) con i quali si demanda ai Comuni la disciplina della viabilità sulle strade di proprietà e su quelle non di proprietà, ma ricadenti all'interno dei centri abitati;

Visti altresì gli artt. 6, 4° comma, lettera d) e 7, 1° comma, lettera f) del D. L.vo 30.04.92, n.285 (Codice della Strada), i quali dispongono che i Comuni, previa deliberazione della Giunta Comunale, possono stabilire con ordinanza del Sindaco aree destinate alla sosta dei veicoli subordinate al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta stessa, anche senza la custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni e tariffe;

Richiamato l'art.12-bis del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 il quale recita che: " ...con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento...";

Considerato che:



- ★ la sosta nelle aree suddette, è ammessa a tempo indeterminato a condizione che sia corrisposta la tariffa commisurata alla permanenza del veicolo, per cui, sia in caso di omesso pagamento, sia in caso di insufficiente pagamento, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- ★ è prevista l'attivazione di sistemi di controllo del pagamento delle tariffe atti a garantire –mediante emissione di ticket, il rilascio di abbonamenti o mediante pagamento tramite App – i caratteri di certezza, trasparenza e verificabilità al fine dell'espletamento del controllo da parte degli organi di polizia stradale e degli ausiliari del traffico, a condizione che vengano debitamente utilizzati in concomitanza all'inizio della sosta;
- ★ la giurisprudenza di legittimità e contabile, in coerenza con l'assetto normativo vigente, ha confermato l'applicabilità delle sanzioni del codice della strada, tanto in caso di omesso pagamento della tariffa, quando nella analoga ipotesi di insufficiente pagamento della medesima, sia nel caso in cui la sosta sia solamente subordinata alla corresponsione della tariffa, sia nel caso in cui esistano limitazioni della durata della sosta a pagamento;

Ritenuto necessario disciplinare, con apposita ordinanza, la viabilità all'interno delle sopra indicate aree, per un corretto utilizzo delle stesse e conformemente all'atto di indirizzo politico di cui al deliberato di Giunta Comunale n.155 del 21.05.2026;

Visti gli articoli 5, 6, 7, e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs.30.04.2992 n.285 e successive modificazioni, con i quali si dà ai Comuni la facoltà di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto concerne la circolazione veicolare all'interno delle strade comunali;

Richiamato il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n.495 del 16 dicembre 2992;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

1-L'ISTITUZIONE delle aree di sosta a pagamento senza custodia, tutti i giorni della settimana dal **1 giugno 2026 sino al 15 settembre 2026 compresi, dalle ore 09:00 alle ore 01:00 del giorno successivo**, nelle aree e secondo le modalità di seguito riportate:

•ZONE:

- Via Toscana intero parcheggio pubblico;
- Parcheggio tra via Rodi e via Molise;
- Via Malta parcheggio lato nord;
- Piazza dei Pescatori di via Merano;
- Piazza Aldo Moro;

•ZONE:

- **PARCHEGGIO RISERVATO ALLE SOLE AUTOVETTURE** in Lungomare Marconi lato est, da Via Isonzo (sud) fino ad altezza Via Cesare Battisti (nord);

Sono esclusi dalla regolamentazione della sosta a pagamento istituita in tutte le zone sopra indicate, gli stalli di sosta specificamente riservati allo stazionamento di



ciclomotori/motocicli e dei veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale CUDE di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., nonché gli stalli di sosta destinati al carico/scarico e quelli per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica.

ESENZIONI da tutti gli obblighi e limitazioni della sosta a pagamento:

- ★veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale CUDE di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. anche se posizionati negli spazi “blu” qualora risultano già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, nonché veicoli a servizio di persone titolari di Carta Europea della Disabilità (Disability Card), opportunamente esposte sul parabrezza del veicolo;
- ★veicoli delle forze di polizia e mezzi di soccorso e di emergenza;
- ★veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune, per ragioni di servizio, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria;
- ★veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese di servizio pubblico, per ragioni di servizio ovvero Associazione Carabinieri in congedo, Croce Rossa, Croce Bianca e Protezione Civile, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria;
- ★veicoli ad alimentazione 100% elettrica;

2-L'ISTITUZIONE nelle aree di sosta a pagamento senza custodia previste sul Lungomare Marconi lato est, da via Isonzo (sud) fino all'altezza di via Cesare Battisti (nord), come sopra indicate e nel medesimo periodo temporale, tutti i giorni della settimana dal 1 giugno 2026 al 15 settembre 2026 compresi, con vigenza 0-24, della:
- sosta riservata alle sole autovetture e sosta espressamente vietata per le altre categorie di veicoli munita di pannello integrativo “0-24” e rimozione coatta;

Sono esclusi dalla regolamentazione della sosta riservata alle sole autovetture, gli stalli di sosta specificamente riservati allo stazionamento di ciclomotori/motocicli e dei veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale CUDE di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., nonché gli stalli di sosta destinati al carico/scarico e quelli per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica.

ESENZIONI da tutti gli obblighi e limitazioni della sosta riservata alle sole autovetture:

- ★veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale CUDE di cui all'art.381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. anche se posizionati negli spazi “blu” qualora risultano già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, nonché veicoli a servizio di persone titolari di Carta Europea della Disabilità (Disability Card), opportunamente esposte sul parabrezza del veicolo;
- ★veicoli delle forze di polizia e mezzi di soccorso e di emergenza;
- ★veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune, per ragioni di servizio, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria;
- ★veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese di servizio pubblico, per ragioni di servizio ovvero Associazione Carabinieri in congedo, Croce Rossa, Croce Bianca e Protezione Civile, opportunamente riconoscibili mediante livree, o contrassegni specifici della categoria;
- ★veicoli ad alimentazione 100% elettrica;



3- L'ISTITUZIONE, nel rispetto della regolamentazione della sosta di cui alla presente ordinanza, della “sosta gentile” ovvero la possibilità di parcheggiare gratuitamente per 15 minuti negli spazi di sosta blu, limitatamente ad una sola volta al giorno, previo inserimento della targa nel parchimetro ed esposizione del relativo tagliando sul parabrezza del veicolo;

MODALITA 'DI PAGAMENTO – Pagamento anticipato della tariffa dovuta con rilascio di apposito ticket da parte dei parchimetri ed esposizione dello stesso sul parabrezza dei veicoli, ovvero pagamenti digitali tramite applicazioni dedicate utilizzabili direttamente da smartphone, computer o tablet; sono ammessi anche pagamenti sotto forma di altro titolo quali abbonamenti, da esporre sempre sul parabrezza del veicolo ai fini del controllo; il pagamento è consentito anche tramite carte di credito o di debito; con possibilità del pagamento degli abbonamenti e delle sanzioni tramite QR CODE e PAGO PA; La commercializzazione e la distribuzione dei titoli di sosta (abbonamenti) è a cura della ditta Abaco s.p.a. che ha in affidamento la gestione del servizio.

TEMPI ED ORARI DI VIGENZA DELLA SOSTA A PAGAMENTO – Tutti i giorni della settimana, dal 1 giugno 2026 al 15 settembre 2026 compresi, dalle ore 09:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

DURATA MASSIMA DELLA SOSTA – Non prevista;

TARIFFE:

le tariffe della sosta a pagamento per le casistiche sotto indicate, sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 21.05.2026 e riportate come appresso:

Orari: dalle 09.00 alle 20.00;

Tariffe: tariffa oraria pari a €. 0,60 frazionabile; sosta minima 30 minuti € 0,30;

Orari: dalle 20:01 alle 01.00;

Tariffe: tariffa oraria pari a €. 1,00 frazionabile; sosta minima 30 minuti € 0,50;

TARIFFE	ALBA ADRIATICA
TARIFFA GIORNALIERA intesa dalle 9:00 alle 20.:00	4,00 €
ABBONAMENTO SETTIMANALE	25,00 €
ABBONAMENTO MENSILE	€ 70,00 per NON residenti nel Comune di Alba Adriatica e per ditte/società NON aventi sede legale o operativa nel territorio comunale di Alba Adriatica € 35,00 abbonamento mensile per residenti nel Comune di Alba Adriatica e limitatamente ad UN solo veicolo di proprietà € 35,00 abbonamento mensile per ditte/società aventi sede legale o operativa nel territorio comunale di Alba Adriatica e



		limitatamente ad UN solo veicolo di proprietà della ditta/società
ABBONAMENTO RESIDENTI	STAGIONALE	€ 50,00 abbonamento per residenti nel Comune di Alba Adriatica e limitatamente a DUE veicoli di proprietà € 50,00 abbonamento stagionale per ditte/società aventi sede legale o operativa nel territorio comunale di Alba Adriatica e limitatamente ad UN solo veicolo di proprietà della ditta/società
ABBONAMENTO NON RESIDENTI	STAGIONALE	€ 120,00 per NON residenti nel Comune di Alba Adriatica e per ditte/società NON aventi sede legale o operativa nel territorio comunale di Alba Adriatica
ABBONAMENTO LAVORATORI ALBA ADRIATICA	STAGIONALE	€ 70,00 per lavoratori con contratto di lavoro (almeno fino al 31.08.2026) con aziende titolari di partita IVA e aventi sede legale o operativa nel territorio comunale di Alba Adriatica

Eventuali richieste di duplicato saranno accolte dietro presentazione di regolare denuncia di smarrimento agli organi competenti ed al pagamento di € 30,00 per tutti gli abbonamenti stagionali, € 10,00 per tutti gli abbonamenti mensili.

Dare atto che condizioni legittimanti della sosta negli stalli a pagamento sono:

- la corresponsione della tariffa a copertura totale del periodo di utilizzazione degli stalli delimitati da strisce di colore “blu” (art.149 comma 3, let.b) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495) e disciplinati dalla segnaletica verticale di cui alla “figura II 76” del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, con pannello integrativo avente valore prescrittivo circa le condizioni alle quali è subordinata la regolarità della sosta;
- la corretta esposizione sul parabrezza del veicolo del documento abilitativo alla sosta - ticket comprovante il pagamento della sosta o abbonamento-, a dimostrazione del pagamento a copertura dell'intero periodo di utilizzazione dello stallo di sosta;

Per rendere effettivo e efficace il controllo sull'avvenuto pagamento della tariffa tramite il sistema messo a disposizione degli utenti occorre che tutti gli utilizzatori degli stalli di sosta a pagamento provvedano a esporre in modo visibile e verificabile nella parte



anteriore o sul parabrezza del veicolo, il documento abilitativo alla sosta (abbonamento/ticket in corso di validità/contrassegno e/o nota scritta per i pagamenti effettuati con App) in base al quale risulti la regolarità della sosta, essendo la medesima consentita solo previo pagamento della tariffa.

L'utente può effettuare il pagamento delle tariffe anche tramite applicazioni dedicate utilizzabili direttamente da smartphone, computer o tablet; in tal caso, i soggetti preposti al controllo della sosta verificano la validità delle credenziali e l'effettivo pagamento della tariffa mediante un'App di controllo e il numero di targa del veicolo, anche per le sottoscrizioni degli abbonamenti.

Dare atto che la mancata esposizione nella parte anteriore o sul parabrezza del veicolo del documento abilitativo alla sosta - ticket comprovante il pagamento della sosta -, o l'esposizione che non ne consente la perfetta leggibilità, equivale alla non titolarità del medesimo e quindi all'omesso pagamento della tariffa prescritta, ai fini della comminatoria della relativa sanzione sulla base di quanto previsto e sancito dal Codice della Strada.

La sosta in zona a pagamento oltre l'orario indicato nel titolo autorizzatorio, comporta l'applicazione delle sanzioni prevista dall'art.7, commi 15, del C.d.S.

E' fatto obbligo all'utente di disporre regolarmente il proprio veicolo negli spazi di sosta all'uopo destinati, senza intralciare la libera circolazione e nel rispetto della segnaletica presente sulle diverse aree di sosta.

Disporre che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, il personale "ausiliare del traffico" dipendente della società Abaco spa, che verrà nominato con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art.12-bis del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, oltre gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S.;

Dare altresì atto, che la gestione amministrativa delle attività connesse alla rilevazione delle violazioni al C.d.S. compiute dagli ausiliari del traffico è affidata alla Polizia Locale, fatti salvi i servizi di polizia stradale esercitabili da parte della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

Dare atto che le violazioni potranno essere accertate oltre che mediante supporti cartacei (bollettari) anche mediante utilizzo di palmari (smartphone ecc.).

La presente Ordinanza modifica ogni altra disposizione emanata in materia e viene resa nota all'utenza stradale mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale.

I trasgressori saranno sanzionati in base alle norme vigenti in materia.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Gli Agenti di Polizia Locale, il personale delle Forze di Polizia e gli ausiliari del traffico appositamente nominati, sono incaricati della vigilanza, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila (Legge 06.12.1971, nr. 1034) o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199,



rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e dare seguito ai consueti modi di diffusione della stessa, nonché l'invio alla ditta Abaco s.pa. per quanto di specifica competenza.

Per le trasgressioni alla presente ordinanza, ove non siano previste specifiche sanzioni dal Codice della Strada, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 7 e 157 dello stesso codice.

DISPONE

Trasmettere la presente ordinanza a:

- ★Ufficio Segreteria del Comune di Alba Adriatica;
- ★Ufficio Polizia Locale del Comune di Alba Adriatica;
- ★Ufficio “Servizi Manutentivi-Patrimonio” dell'Area Tecnica del Comune di Alba Adriatica per gli aspetti connessi la gestione dell'affidamento del servizio in oggetto, conformemente alle disposizioni di cui al presente provvedimento, nonché per il rifacimento e riposizionamento della segnaletica stradale relativa agli stalli di sosta blu;
- ★Ufficio “Bilancio ed organizzazione – tributi” del Comune di Alba Adriatica;
- ★Ufficio Demanio / Urbanistica dell'Ente del Comune di Alba Adriatica;
- ★Stazione Carabinieri di Alba Adriatica;
- ★alla società Abaco s.p.a. per gli aspetti di competenza in ordine ai servizi in appalto affidati;

Alba Adriatica, lì 25-05-2026

Corpo di Polizia Locale
Firma digitale Dott.ssa D'Ambrosio Daniela



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Generale n. 88

ORDINANZA

Area vigilanza - Comando di Polizia Locale

n. 62 del 25-05-2026

Oggetto:

ORDINANZA DI VIABILITA' ISTITUTIVA DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA SUL LUNGOMARE MARCONI LATO EST E SU ALTRE AREE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 1 GIUGNO 2026 SINO AL 15 SETTEMBRE 2026.

Pubblicazione n. 687

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi, fino al 09-06-2026, sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Alba Adriatica, lì 25-05-2026

Il Responsabile della pubblicazione
Firma digitale Dott.ssa D'Ambrosio Daniela